



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 1-2021
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

31



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVI – n. 1-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni †, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni

A. Vincenzo

M. Jasonni †

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

La retractatio tra dottrina canonistica, giurisprudenza civile e prassi giuridica della concessione dei decreti di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Retractatio in canon law, civil jurisprudence, and juridical praxis regarding decrees of execution issued by the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura

ENRICO GIARNIERI

RIASSUNTO

Nell'ambito del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale il presente studio esamina l'istituto canonico della retractatio – che si configura nell'eventualità in cui una decisione già dichiarativa della nullità venga riformata in seguito all'accoglimento di una nova causae propositio – e ne considera due possibili significati, tenendo presente la revocazione italiana degli effetti civili di una precedente sentenza: il primo significato secondo quanto stabilito dall'Accordo di Villa Madama del 1984, il secondo alla luce del sistema di riforma italiano del diritto internazionale privato.

L'autore procede, quindi, ad argomentazioni basate sulla giurisprudenza civile e canonica, e in particolar modo di quella del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia, nonché propone soluzioni diversificate in ordine al quesito posto all'inizio del contributo, propendendo per l'ultima di esse.

PAROLE CHIAVE

Retractatio, nova causae propositio, effetti civili, Accordo di Villa Madama, diritto internazionale privato, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

ABSTRACT

In the context of the process for the declaration of marriage nullity, the present study examines the canonical institution of retractatio – that is, the case in which due to the granting of a nova causae propositio, a sentence issued pro nullitate is overturned –, as well as considers two possible means according to Italian law for revoking the civil effects of the prior sentence, one according the Villa Madama Accords of 1984, and the other according to Italian international private law.

La retractatio tra dottrina canonistica, giurisprudenza civile e prassi giuridica della concessione dei decreti di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

In the end, the author argues based on both civil and canonical jurisprudence, especially that of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura, in favor of the latter solution.

KEYWORDS

Retractatio, nova causae propositio, civil effects, Villa Madama Accords, Italian international private law, Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura

SOMMARIO: 1. *Premessa: oggetto di indagine, fattispecie problematica e questione giuridica.* – 2. *L'istituto della retractatio nell'ottica della delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale.* – 3. *La possibile delibazione della sentenza matrimoniale di retractatio negli orientamenti della giurisprudenza civile, della dottrina canonistica e processual-civilistica.* – 4. *La prassi giuridica della Segnatura Apostolica in materia.* – 5. *Considerazioni conclusive.*

1. Premessa: oggetto di indagine, fattispecie problematica e questione giuridica

L'approfondimento intorno ai peculiari aspetti dell'istituto canonistico della *retractatio*¹ richiede, in via preliminare, alcuni chiarimenti circa l'oggetto dell'indagine.

In particolare, pare opportuno rilevare sin da subito che la cornice giuridica entro la quale ci si muove in questa sede è costituita da due fondamentali versanti.

Da un lato, si tratta della trascrizione di una sentenza di delibazione di decisione canonica *pro nullitate*, per la quale venga successivamente disposta la concessione della cosiddetta *nova causae propositio*.

Dall'altro lato, si pone la problematicità della questione di un eventuale riconoscimento in Italia – ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 64 della legge 218/1995 di riforma del sistema del diritto internazionale privato italiano – sia delle decisioni di revisione del giudicato matrimoniale canonico sia di quelle dichiarative della validità del vincolo matrimoniale.

La fattispecie, da cui prendono le mosse le considerazioni che verranno

¹ Da un punto di vista meramente letterale, la cosiddetta *retractatio* «*est actus retractandi, [...] opinionem revocandi, ritrattazione [...] Cic.*», cfr. voce *Retractatio vel Retrectatio, onis*, in AEGIDIUS FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, IV, Patavii, 1940, p. 128.

no svolte nel presente contributo, è circoscritta a una richiesta di concessione, a opera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, di una “statuizione, dichiarazione o risposta”, utile ai fini del riconoscimento, in sede civile, delle decisioni di revisione del giudicato matrimoniale canonico e di dichiarazione della validità del vincolo matrimoniale².

Segnatamente, mediante apposita istanza, il patrono della parte convenuta in una causa di nullità matrimoniale si era rivolto a un comune toscano, affinché venissero trascritti e riconosciuti, ai sensi del “combinato disposto dell’art. 31 e 64 della Legge n. 218/1995”, il decreto di concessione della *nova causae propositio* del Tribunale della Rota Romana, nonché la sentenza *pro vinculo* emanata in prima istanza dal medesimo Tribunale.

Con successiva lettera, il suddetto comune – prendendo atto dell’avvio della procedura riferita di riconoscimento civile delle menzionate decisioni rotali, incardinata dall’avvocato di parte convenuta – richiedeva il deposito di “idonea certificazione attestante che la sentenza avente ad oggetto la validità del vincolo matrimoniale” tra le parti della sopra menzionata causa “è inoppugnabile ed irrevocabile”.

Di conseguenza, l’avvocato di parte convenuta presentava dinanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica un’istanza volta all’ottenimento di una “statuizione, dichiarazione o risposta [...] rispetto alla nota del comune [...] e, quindi, alla domanda della Sig.ra [...] di riconoscimento delle suddette decisioni della Rota Romana”.

Descritta questa premessa di ordine fattuale, l’attenzione va doverosamente spostata sul dato giuridico per cui, in primo luogo, le parti in esame avevano *in primis* contratto un matrimonio canonico, trascritto agli effetti civili presso l’ufficio di stato civile comunale, e in seguito avevano ottenuto dalla competente Corte di appello civile la delibazione del (quasi) giudicato canonico, dichiarativo della nullità del predetto matrimonio. Si concretizzava, in seguito, una misura di revisione del processo di nullità del matrimonio (c.d. *nova causae propositio*), che veniva concessa con apposito decreto dal Tribunale della Rota Romana.

Sempre sul piano strettamente giuridico va, in secondo luogo, considerato che il Tribunale testé citato aveva successivamente dichiarato, con sentenza, la validità del vincolo matrimoniale *de quo*.

² Alla fattispecie cui si fa riferimento nel testo sono dedicate ben quattro posizioni all’interno dell’archivio del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, inerenti i settori delle c.d. *causae iurium* (CG) e degli *effetti civili* (EC). I protocolli che identificano tali posizioni sono, in ordine di tempo crescente, i seguenti: 42094/08 EC, 44301/10 CG, 51300/16 CG, 53998/18 EC.

Pertanto, rilevato che, in virtù della stretta interpretazione dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di Villa Madama del 1984, la procedura della delibazione è prevista solamente per le sentenze ecclesiastiche che abbiano dichiarato la "nullità del matrimonio", si pone la seguente questione di natura giuridica. Potrebbe il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – e in ipotesi affermativa, sotto quali forme – rilasciare un'attestazione, che risulti in concreto utile ai fini del riconoscimento, in sede civile, di una decisione di revisione del giudicato matrimoniale canonico, oltre che di una pronuncia dichiarativa della validità del vincolo matrimoniale?

2. L'istituto della retractatio nell'ottica della delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Per rispondere a tale quesito occorre procedere per gradi. Anzitutto va ricordato che il giudizio di delibazione delle decisioni ecclesiastiche matrimoniali si conclude con una sentenza che è destinata a divenire incontrovertibile.

Fermi restando i rimedi di impugnazione straordinaria, ci si chiede se sul c.d. *giudicato deliberativo* possano influire gli eventuali e ulteriori eventi processuali, che nell'ordinamento canonico potrebbero far cessare l'efficacia originaria della sentenza ecclesiastica delibata. Tale questione va affrontata tenendo ben presente il fondamentale principio del diritto processuale canonico, in base al quale è escluso il passaggio in giudicato delle sentenze sullo *status personarum*, tra cui vanno ricomprese quelle di nullità del matrimonio, che diventano definitive anche senza acquisire stabilità di giudicato.

Ne consegue che, in presenza di "nuove e gravi prove o argomenti" ex can. 1644, § 1 del codice di diritto canonico, la parte che sia interessata a far valere la validità del matrimonio può ottenere dal competente tribunale ecclesiastico l'esame delle ragioni che hanno condotto alla *nova causae propositio*, nonostante sia già stata dichiarata la nullità del vincolo nuziale. Il tribunale ecclesiastico adito se, valutati tali nuove prove o argomenti, ritenesse fondata la domanda, revocherebbe la precedente sentenza di nullità. Ciò comporterebbe il travolgimento di tutti gli effetti giuridici che si sono nel frattempo prodotti, compresi eventuali nuovi rapporti coniugali canonici, che si fossero costituiti successivamente alla pronuncia di nullità.

Va precisato sul punto che, data l'irrilevanza della *pronuncia deliberativa* nell'ordinamento canonico, la riforma dell'anteriore sentenza eccle-

siastica di nullità potrebbe aver luogo anche se questa fosse assistita dal decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fosse stata deliberata nell'ordinamento italiano con sentenza passata in giudicato e avesse prodotto in esso i suoi effetti, come – tra gli altri – la trascrizione della sentenza di nullità nei registri dello stato civile e la ri-acquisizione dello stato libero.

È interessante notare che la questione se la *retractatio canonica* di una sentenza di nullità, dopo che questa sia stata riconosciuta in Italia, possa in qualche misura incidere sul *giudicato interno deliberativo* si era posta in passato anche per le sentenze straniere riconosciute in Italia e successivamente annullate o revocate nell'ordinamento ricevuto. Tale problematica, nel vigente sistema internazional-processualistico, è rimasta nelle ipotesi in cui occorra instaurare il c.d. *giudizio deliberativo*, in virtù dell'art. 67 della legge n. 218/1995. Considerato che il giudicato straniero può essere riconosciuto in Italia senza intermediazione giudiziale, a esso si potrebbe sovrapporre un ulteriore giudicato, modificativo del precedente o contrastante con quello. A tal riguardo la dottrina internazional-privatistica ha escluso la rilevanza di “fatti estintivi o modificativi sopravvenuti al primo giudicato, ma non di vicende della sentenza straniera (revocazione, giudicato incompatibile), che per esigenze di economia processuale, potrebbero ritenersi deducibili”³. Quanto ora detto dovrebbe valere anche qualora la precedente sentenza straniera modifichi uno *status* personale e sia già stata fatta oggetto di pubblicità legale. In tale ipotesi, infatti, la produzione all'ufficiale dello stato civile della nuova sentenza straniera di riforma dovrebbe comportare l'immediata rettificazione dei pubblici registri, fatta salva la possibilità di instaurare un giudizio di accertamento negativo dei requisiti di riconoscibilità della sentenza straniera ex art. 67 della legge n. 218/1995.

3. La possibile delibazione della sentenza matrimoniale di retractatio negli orientamenti della giurisprudenza civile, della dottrina canonistica e processual-civilistica

Dal canto suo, la giurisprudenza civile italiana ha ora ammesso ora, invece, negato la riconoscibilità di una sentenza matrimoniale ecclesiastica di *retractatio*, rispecchiando le opinioni discordanti manifestate in dottrina⁴.

³ Cfr. MARIA GIULIANA CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 64-67 L. n. 218/1995)*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 155.

⁴ In particolare, si sono espressi in senso favorevole alla possibilità di riconoscere l'efficacia

La retractatio tra dottrina canonistica, giurisprudenza civile e prassi giuridica della concessione dei decreti di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Le pronunce italiane di merito intorno alla questione, oggetto della fattispecie in esame, sono risalenti nel tempo.

Un primo indirizzo, inaugurato dalla Corte d'appello di Brescia con l'ordinanza del 19 maggio 1941⁵, si mostra favorevole all'accoglimento della richiesta di riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di revoca di una precedente pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale. Questo orientamento viene, poi, seguito anche da altre Corti di merito⁶.

La corrente pretoria di segno opposto è invece rintracciabile nell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 21 maggio 1976⁷.

Tutte le decisioni fin qui indicate, rese anteriormente agli Accordi di Villa Madama del 1984, risolvevano la sola questione, all'epoca rilevante in relazione alla problematica *de qua*, costituita dall'irretrattabilità o meno della pronuncia di delibazione, una volta pervenuta al suo regime formale di stabilità. I riferiti Accordi di Villa Madama hanno, in seguito, aggiunto a tale questione un'altra, inerente all'esclusione dei provvedimenti ecclesiastici *pro validitate* dal novero delle pronunce delibabili, frapponendo in tal modo un ulteriore ostacolo all'eventuale riconoscimento di una sentenza di *retractatio*.

Va osservato che sia nelle disposizioni del codice di procedura civile sia in quelle della legge di riforma del diritto internazionale privato italiano, relative al riconoscimento delle decisioni straniere, non veniva né è fatto tuttora alcun riferimento al contenuto concreto di queste ultime.

civile alla sentenza ecclesiastica di revoca, tra gli altri: RENZO POGGI, *L'esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, Cedam, Padova, 1937, p. 55; ALDO CHECCHINI, *La giurisdizione ecclesiastica matrimoniale nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1939, p. 290; ELIO MAZZACANE, *La connessione di cause nei rapporti tra giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e giurisdizione civile*, Libreria scientifica editrice, Napoli, 1959, p. 78; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Note in tema di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1967, 1, p. 252; ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 93. Diversamente, hanno ritenuto che la sentenza ecclesiastica *de qua* non potesse sortire alcun effetto nell'ordinamento italiano, tra gli altri: GAETANO GRISOSTOMI MARINI, *Il diritto matrimoniale nelle recenti disposizioni legislative*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1929, p. 133, nt. 1; MARIO FALCO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 1930, p. 414; CESARE MAGNI, *Gli effetti civili del matrimonio canonico*, Cedam, Padova, 1948, p. 174; PASQUALE COLELLA, *Sulla rilevanza statale dell'attività svolta nel processo ecclesiastico matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1964, p. 81.

⁵ Cfr. *Giurisprudenza italiana*, 1942, vol. I, 2, c. 199.

⁶ Giova qui ricordare: Corte di appello di Genova con ordinanza del 6 febbraio 1942, Corte di appello di Venezia con ordinanza del 15 febbraio 1953, Corte d'appello di Bari con ordinanze del 23 febbraio e del 30 novembre 1955, nonché Corte d'appello di Torino con ordinanza del 30 gennaio 1973.

⁷ Cfr. *Giurisprudenza italiana*, 1977, vol. I, 2, c. 13.

Di conseguenza, si può senz'altro concordare con quanto già sostenuto da autorevole dottrina processualistica, secondo la quale sarebbe comunque possibile attribuire *rilievo interno* a una decisione di *retractatio*, tenendo però ben presente che: *a)* con riferimento all'ostacolo del principio di intangibilità del *giudicato delibativo* delle sentenze ecclesiastiche, valgono – onde ammetterne il travolgimento in forza della pronuncia di riforma resa in altro ordinamento – le stesse considerazioni valevoli con riferimento ai rapporti con le sentenze di Stati stranieri. Relativamente a queste, nel regime di diritto internazionale privato italiano anteriore alla riforma, “non si è mai preteso che il passaggio in giudicato della sentenza di delibazione precluda la riconoscibilità di successive decisioni che comunque caduchino, nell'ordinamento d'origine, la pronuncia già delibata”; *b)* per quanto attiene all'esclusione dei provvedimenti ecclesiastici *pro validitate* dal novero delle pronunce delibabili, “una cosa è escludere la riconoscibilità di pronunce dichiarative della validità del matrimonio [...], altra cosa sarebbe invece negare ogni rilevanza agli eventi che nell'ordinamento d'origine possano comunque travolgere la decisione già delibata”⁸.

Ancora. Nella giurisprudenza civile, sebbene dopo l'Accordo di Villa Madama la questione non sia stata oggetto di particolare attenzione, stante l'esiguità delle pronunce rinvenute, i giudici della Corte d'appello di Napoli hanno ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di delibazione di una sentenza canonica di *retractatio*⁹.

L'esito cui sono pervenuti i giudici napoletani troverebbe la sua giustificazione nell'equiparazione della *retractatio canonica* al giudizio civile di revocazione, così che la riconoscibilità agli effetti civili della sentenza ecclesiastica *pro validitate* sarebbe condizionata all'astratta riconducibilità delle ragioni di revoca della precedente, delibata sentenza di nullità, a una delle cause di revocazione straordinaria disciplinate dall'art. 395 c.p.c.

Più precisamente, nella propria decisione la Corte d'appello di Napoli, rifacendosi al principio formulato dai giudici di legittimità nella sentenza n. 4752 del 13 settembre 1979¹⁰, ritenne che la sentenza di nullità resa dal tribunale ecclesiastico, successivamente oggetto di *retractatio*, fosse stata il frutto degli artifici e raggiri posti in essere dalle parti e, pertanto,

⁸ Cfr. GIAMPIERO BALENA, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Rivista di diritto processuale*, 4, 1991, pp. 965-999.

⁹ Cfr. sentenza 4 maggio 1995, in *Il Diritto ecclesiastico*, 4, 1995, p. 480.

¹⁰ Cfr. *Il Diritto ecclesiastico*, 2, 1980, p. 84.

nel caso di specie, fosse ravvisabile un dolo revocatorio ai sensi dell'art 395 n. 1 c.p.c.

Nella dottrina canonistica è stata contestata la pretesa omogeneità tra l'istituto della *nova causae propositio* e la revocazione civile, al fine di verificare la conformità della sentenza ecclesiastica di *retractatio* con i principi di ordine pubblico¹¹. Al riguardo, a parte una pur autorevole dottrina favorevole a escludere che "l'ipotesi della *retractatio* della sentenza canonica possa [...] ricadere nei casi indicati dall'art. 395 c.p.c."¹², va evidenziato che, sebbene la ritrattabilità delle cause matrimoniali venga considerata nel diritto canonico come un'eccezione al passaggio in giudicato delle sentenze, di fatto la prevalente dottrina ha inteso il requisito della novità e della gravità delle prove o degli argomenti nel senso che questi possano concretizzarsi anche nella mera ingiustizia del provvedimento. E si è perciò affermata, tra gli studiosi, la tesi della delibabilità sia delle sentenze ecclesiastiche di *retractatio* sia della decisione ecclesiastica *pro validitate*, in quanto, anche successivamente all'Accordo di Villa Madama, si è ritenuta ancora vigente la riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, cui consegue l'impegno dello Stato italiano ad attribuire efficacia civile a qualsiasi pronuncia ecclesiastica concernente la nullità del matrimonio.

Pur non disconoscendo le forti ragioni di 'ordine funzionale', sottostanti all'indicata opzione, e date dall'esigenza di adeguamento dell'ordine sostanziale a quanto accertato processualmente nell'ordinamento canonico, non credo tuttavia facilmente superabile il dato testuale dell'Accordo di Villa Madama. Quest'ultimo, nell'escludere tacitamente le sentenze *pro validitate* dal novero di quelle delibabili, non opera manifestamente alcuna distinzione sulle modalità cognitorie che conducano alle riferite decisioni, tacendo anche sull'eventuale regime di riconoscibilità delle medesime allorché fossero frutto di una *retractatio*.

La disposizione pattizia, di cui all'art. 8, n. 2, con estrema chiarezza impegna lo Stato italiano a riconoscere, non ogni provvedimento reso dai tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale, ma unicamente le sentenze che dichiarino la nullità del matrimonio.

Pertanto, la scelta operata dallo Stato italiano di recepire non tutto quanto accada nell'ordinamento canonico in materia matrimoniale, ma unicamente le sentenze di nullità del matrimonio canonico trascritto, con-

¹¹ Cfr. ANDREA BETTETINI, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 4, 1995, p. 484.

¹² GIUSEPPE CASUSCELLI, *Note in tema di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in *Il Diritto ecclesiastico*, cit., p. 262.

dizionandone la ricevibilità all'iniziativa delle parti e all'accertamento dei requisiti di riconoscibilità da compiere in sede giudiziale, assume, unitamente al superamento della esclusività della giurisdizione ecclesiastica nelle cause di nullità matrimoniale, un particolare significato. Si sancisce, cioè, la fine dell'omogeneità degli *status* coniugali nei due ordinamenti, canonico e statale, cosa che aveva invece caratterizzato il precedente sistema concordatario.

È stato, *a fortiori*, escluso che, successivamente all'Accordo di Villa Madama, una sentenza canonica – che dichiari valido un matrimonio precedentemente dichiarato nullo – possa essere riconosciuta dall'ordinamento italiano, “altrimenti sarebbe il caos”¹³. Tale lettura, rigorosamente letterale, del disposto normativo pattizio risponderebbe, tra l'altro, all'esigenza di salvaguardia dell'interesse primario della certezza degli *status personarum*, stante il carattere di assolutezza della qualificazione giuridica risultante dagli atti di stato civile, che diverrebbe altrimenti aleatoria se fosse possibile riconoscere ancora efficacia alle sentenze *pro validitate*, successivamente alla perdita dello *status* coniugale, per effetto della trascrizione della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio.

4. La prassi giuridica della Segnatura Apostolica in materia

Quanto alla prassi e ai precedenti della Segnatura Apostolica, relativi alla presente tematica, pare utile richiamare quei pochi casi in cui il Supremo Tribunale ha adottato un decreto di revoca del decreto di esecutività già concesso. Così, nella fattispecie di cui al prot. n. 8576/65 C., la Segnatura Apostolica, in data 11 novembre 1965, emanava il decreto di esecutività. In seguito la Corte di appello di Roma – il 18 novembre dello stesso anno – con ordinanza dichiarava esecutiva la sentenza del Tribunale del Vicariato di Roma, con la quale era stato dichiarato nullo il matrimonio celebrato con rito concordatario tra le parti. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ricorreva, tuttavia, per casazione la parte, ma il ricorso veniva rigettato. Il 15 luglio 1967 la Segnatura Apostolica comunicava alla Corte di appello la riapertura della causa di nullità del matrimonio presso il Tribunale della Rota Romana e chiedeva che “fosse revocata l'esecutività della sentenza del Vicariato di Roma in sede civile”. La Corte di merito rigettava l'istanza della Segnatura, con ordinanza del 22 ago-

¹³ CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 486.

sto 1967. Il successivo 7 dicembre del 1967 la Segnatura insisteva per la revoca, ma la Corte di appello, con nuova ordinanza, confermava il precedente rigetto. Ancora. Il 5 luglio 1975 sempre la Segnatura Apostolica comunicava alla Corte d'appello civile che la "S.R. Rota, con sentenza definitiva [...], aveva deciso non constare della nullità del matrimonio", chiedendo dunque la "definitiva revoca dei provvedimenti emessi in materia civile con l'ordinanza della Corte di Roma del 18 novembre 1965".

Pare di un certo rilievo, per l'indagine svolta in questa sede, ricordare le osservazioni che avanzò la Corte di appello di Roma a sostegno della propria ordinanza – del 21 maggio 1976 – di ulteriore rigetto di questa nuova richiesta della Segnatura Apostolica, richiesta avente forma di decreto, volto a "ottenere la revoca della esecuzione civile della sentenza del Vicariato di Roma". In particolare, i giudici civili di merito sottolinearono come "la richiesta del Tribunale Supremo e la conforme tesi della parte si fondano [...] sul principio che, per le leggi concordatarie, l'autorità giudiziaria italiana deve accogliere le decisioni in materia matrimoniale della giurisdizione canonica, senza entrare nel merito delle decisioni stesse, di talché la richiesta di attribuzione o di revoca degli effetti civili in ordine a sentenze di nullità del matrimonio, viene proposta all'autorità italiana per la semplice accettazione sotto il profilo formale". Da parte sua, la Corte di appello basò il rigetto del decreto di revoca della Segnatura, sul motivo in base al quale "[...] non è esatto che l'autorità giudiziaria italiana sia tenuta a rendere esecutivi tutti i provvedimenti emessi dalla autorità ecclesiastica in materia matrimoniale. L'art. 17 della legge 27 maggio 1929 indica chiaramente la materia alla quale è limitata la pronuncia di esecutività [...] Nessuna estensione è prevista dalla legge n. 847 in ordine a casi postumi di conferma della validità di un matrimonio, già in precedenza dichiarato nullo. [...] A ciò va aggiunto – sotto il profilo sostanziale – che il provvedimento richiesto dal Tribunale Supremo contrasta [...] con [...] il principio della cosa giudicata, formatasi dopo l'ordinanza della Corte – che, per costante giurisprudenza, è sostanzialmente considerata sentenza – e non più rimovibile senza la violazione di un principio fondamentale, sancito dall'art. 24 della Costituzione".

In un'altra fattispecie, contenuta all'interno del prot. n. 12050/80 EC (*Effetti civili*) – posizione connessa a sua volta con il prot. n. 21290/89 VAR (*Varie*) – la Segnatura Apostolica, in data 29 luglio 1989, decretava la revoca del proprio decreto di esecutività del 3 marzo 1980. Nel contenuto di tale provvedimento di revoca è dato leggere, tra l'altro, che "[...] – Atteso che la Corte di appello di Napoli, riunita in camera di consiglio, il 20 giugno 1980, rendeva esecutiva ai fini civili la detta sentenza [...], – Considerato che, su istanza della parte convenuta, la Rota Romana, con duplice sentenza confor-

me, ha dichiarato in data 30 giugno 1989 *non constare de nullitate matrimonii* [...], infirmando le precedenti decisioni, – su istanza della Sig.ra [...], parte convenuta *diligentior*, decreta la revoca del detto decreto del 3 marzo 1980”. È altresì da ricordare la “risposta” che produce, a sua volta, la Corte di appello di Napoli (Prima Sez. civ.), la quale, riunita in camera di consiglio il 19 ottobre 1989, statuisce intorno alla questione *de qua* nei seguenti termini: “[...] vista la nota [...] pervenuta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dalla quale si rileva che in data 30.6.1989 la Rota Romana, con duplice sentenza conforme, ha dichiarato *non constare de nullitate matrimonii*, infirmando quindi la precedente decisione [...] dichiarativa della nullità del matrimonio contratto da [...] (e resa esecutiva da questa Corte con decreto del 20.6.1980); rilevato che in assenza di una domanda proposta, nelle forme di rito, dinanzi a questa Corte, non può essere esaminata quella avanzata, sulla base della riforma della sentenza a suo tempo deliberata, dalla [parte] [...] e diretta a quell’organismo ecclesiastico perché siano revocati gli effetti civili della precedente sentenza di annullamento del matrimonio (istanza a sua volta trasmessa dal Supremo Tribunale della Segnatura a questa Corte); *P.Q.M.* Su conforme parere del P.M., dichiara non luogo a provvedere sulla domanda della [parte], in quanto diretta al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica”.

5. Considerazioni conclusive

Alla luce delle ricostruzioni giurisprudenziali, dottrinali e documentali sin qui svolte, due paiono essere in ultima analisi le soluzioni che potrebbero alternativamente essere adottate, al fine di soddisfare al quesito posto al principio di questo breve studio.

La prima pista risolutiva potrebbe consistere nel procedere all’emanazione – da parte della Segnatura Apostolica – di un decreto di revoca del precedente decreto di esecutività già concesso. In tale ipotesi, andrebbe seguito quanto prescritto dall’art 120 § 2 della *Lex propria* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, e quindi sarebbe necessario un decreto del Prefetto della Segnatura, uditi il difensore del vincolo, il promotore di giustizia, il Segretario e, ove possibile, coloro i cui diritti possano ritenersi menomati¹⁴.

Andrebbe, tuttavia, ricordato che la decisione di revocare il decreto di esecutività sarebbe dettata non dall’avvenuto riscontro di qualche omis-

¹⁴ Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litterae Apostolicae motu proprio datae, quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur*, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2008, 100, pp. 513-538.

sione o deficienza nell'esame delle richieste condizioni per la sua concessione, bensì dalla necessità di far fronte all'intervenuto accoglimento del mezzo di gravame in esame avverso una sentenza dotata di esecutività. Il Supremo Tribunale constaterrebbe, infatti, il venir meno della pronuncia precedentemente dichiarata esecutiva, nonché la sua sostituzione con una sentenza di segno contrario.

A suddetta soluzione propriamente *giudiziarìa* – che comporterebbe comunque, come visto peraltro nei casi analizzati frutto della prassi della Segnatura Apostolica, un nuovo *giudizio deliberativo* della Corte di appello civile competente e avente a oggetto tale decreto di revoca – parrebbe preferibile l'altra, volta alla predisposizione e al rilascio di un *atto-decreto anomalo*, consistente in una mera attestazione circa la sussistenza documentata di un decreto di concessione della *nova causae propositio*.

Segnatamente, parrebbe sufficiente attestare la sussistenza sia di una intervenuta revisione del giudizio canonico sia di una successiva dichiarazione di validità del matrimonio, attestazione che l'avvocato richiedente potrebbe successivamente utilizzare ai fini ritenuti più opportuni, lasciando fuori in tal modo la via *giudiziarìa* e percorrendo, piuttosto, un eventuale riconoscimento dei sopra riferiti giudicati, secondo la normazione posta dal diritto privato internazionale vigente in Italia. Ciò consentirebbe, senza dubbio, da una parte uno 'snellimento' della procedura 'esterna' di riconoscimento civile dei nuovi giudicati che si sono formati, dall'altra un notevole soddisfacimento delle ragioni di economia processuale in ottica interna al Supremo Tribunale della Santa Sede, disinnescando l'attivazione della delicata e complessa procedura, volta alla revoca di un precedente provvedimento di esecutività civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, con non trascurabili benefici nei riguardi delle aspettative concrete della parte richiedente.